



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 53 del 13-07-2026

Registro generale n. 136

Oggetto: TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DI UNA TARTARUGA MARINA DELLA SPECIE "CARETTA CARETTA" SULL'ARENILE DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

IL SINDACO

VISTO il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997, come coordinato ed aggiornato dal DPR 12/03/2003 n. 120 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, ed in particolare, l'art 8 comma 1 lett. d) in ordine al divieto di danneggiamento dei siti di riproduzione, l'art. 11 comma 1 lett. a) deroghe ammesse in forza a motivazioni di protezione della fauna selvatica al predetto art. 8;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune a tutela della nidificazione della tartaruga marina *"Caretta caretta"* avvenuta sull'arenile alle coordinate 42.710263, 13.994601 c/o la Riserva del Borsacchio;

VISTO il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

VISTA la segnalazione pervenuta al protocollo generale n. 36602 in data 13/07/2026 da parte del Presidente dell'Associazione Guide del Borsacchio, con la quale viene comunicato che in data 10 luglio 2026 in una zona prossima alla zona ispezionata in data 10/07/2026 (100m sud dalla Casa Verde) è stato individuato un potenziale nido di tartaruga marina;

CONSIDERATO che con la stessa nota viene comunicato che è stato allertato il Centro Studi Cetacei;

DATO ATTO che nel tratto di arenile c/o la Riserva del Borsacchio (42.710263, 13.994601) del territorio del comune di Roseto degli Abruzzi è stato individuato un potenziale nido di tartaruga marina della specie *Caretta caretta*, deposto presumibilmente in data 09.07.2026;

DATO ATTO che appena ricevuta la segnalazione, personale del Centro Studi Cetacei si è recato sul posto per procedere all'individuazione della camera delle uova ed avere la certezza della deposizione, recintando il sito e mettendolo in sicurezza con apposita recinzione;

VISTA l'Autorizzazione Ministeriale concessa in data 02.08.2024 al Centro Studi Cetacei in deroga alle disposizioni del D.P.R. 357/97, per recupero, riabilitazione tartarughe marine e gestione degli eventi di nidificazione;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;

ORDINA

il **divieto**, fino al 30 settembre 2026, salvo eventuale schiusa anticipata delle uova sul tratto di spiaggia c/o la Riserva del Borsacchio del territorio del comune di Roseto degli Abruzzi e precisamente nei **10 (dieci) metri a destra, a sinistra, a lato monte e a lato mare dal punto con coordinate geografiche 42.710263, 13.994601, delle seguenti attività:**

- Occupare la zona di spiaggia delimitata dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile od assimilabile;
- Occupare l'arenile in prossimità del nido in maniera tale da evitare qualsiasi ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito; a tale riguardo è disposto il posizionamento di idonei cartelli indicanti tali divieti;
- Lasciare natanti in sosta, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio che comunque non devono recare danni al sito;
- Lasciare, oltre il tramonto del sole, nelle aree consentite, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- Praticare qualsiasi gioco (giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc);
- Condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati ed i cani guida per i non vedenti che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare;
- Tenere ad alto volume qualunque apparecchio di diffusione sonora;
- Praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o disturbo;
- Gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi natura;
- Assembramenti o comunque il passaggio di persone in prossimità dell'area circoscritta;
- Posizionare in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili, o eseguire qualsivoglia innovazione anche mediante movimenti di sabbia che non siano funzionali alla salvaguardia e tutela del nido;
- Accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- Transitare o sostare con veicoli a motore e non di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e personale addetto alla sorveglianza del sito, come comunicato dal Centro Studi Cetacei;
- Installare tende, roulotte e altri impianti destinati ad attività di campeggio salvo che non siano funzionali alle attività di monitoraggio del nido;
- Svolgere gare, tornei ed altre attività organizzate, attività pirotecniche e manifestazioni di qualsiasi genere;
- Svolgere pubblicità di qualsiasi tipo, anche mediante riproduzione fonica anche da imbarcazione e distribuzione e/o lancio di volantini ed altro materiale;
- Svolgere manifestazioni considerate di forte impatto sonoro e che inducano propagazioni di vibrazioni nel suolo;

DISPONE

- che siano consentite le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione comunale e da altri organi istituzionali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente ed alla migliore tutela del sito;
- che in prossimità del periodo di schiusa, l'uso di luci notturne durante le eventuali attività di sorveglianza non interferisca con l'attività delle tartarughe neonate.
- che potrà essere disposta la sospensione della pubblica illuminazione nel tratto di lungomare prospiciente l'arenile interessato in concomitanza con la schiusa delle uova.
- che chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia.
- che per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione
- che la presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della nidificazione fino ad avvenuta schiusa delle uova.

DISPONE ALTRESÌ

la notifica del presente provvedimento:

- Al Corpo di Polizia Locale;
- Alla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- All'Agenzia regionale di Protezione Civile;
- All'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi;
- Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi;
- Alla ASL di Teramo – Servizio Veterinario;
- Al Centro Studi Cetacei;
- All'Associazione Guide del Borsacchio;
- la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) ABRUZZO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Dott. Mario *NUGNES*

